

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 1989

che autorizza gli aiuti della Repubblica portoghese alle imprese dell'industria carboniera per l'anno 1986

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(89/177/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 528/76/CECA della Commissione, del 25 febbraio 1976, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera⁽¹⁾,

sentito il Consiglio,

I

considerando che la Repubblica portoghese, conformemente all'articolo 2 della decisione, ha notificato alla Commissione gli interventi finanziari che intende effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria del carbon fossile nel corso dell'anno 1986, tra i quali risultano suscettibili di un'autorizzazione, ai sensi della decisione sopra citata, i seguente aiuti:

aiuti per la copertura delle perdite di esercizio 667,2 milioni di ESC;

considerando che gli aiuti predetti rispondono ai criteri della decisione che autorizza tali misure statali di sostegno;

considerando che gli aiuti per la copertura delle perdite di esercizio (667 200 000 ESC) coprono la differenza tra spese e ricavi per ogni tonnellata di carbone estratta nell'anno 1986 dall'impresa Carbonifera di Douro e sono concessi per evitare gravi perturbazioni a livello economico e sociale nella regione dove si trova il bacino Durico-Beira dove non esistono ancora sufficienti possibilità di rioccupazione dei minatori licenziati. L'aiuto è pertanto conforme alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 2, secondo comma della decisione;

II

considerando che per verificare la compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune, occorre tener conto, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione anche di tutte le altre misure finanziarie previste per il 1986 a favore della produzione corrente;

considerando che, su questa base di calcolo, il totale degli aiuti previsti è di 4,5 milioni di ECU, cioè 18,00 ECU/t;

considerando che, per quanto riguarda la compatibilità dell'aiuto previsto a favore della produzione corrente con

il buon funzionamento del mercato comune, va osservato quanto segue:

- nel 1986 non vi sono state consegne di carbone portoghese ad altri paesi della Comunità;
- i prezzi portoghese del carbone non si sono rivelati nel 1986 un aiuto indiretto ai consumatori industriali del carbone;

considerando che si può quindi concludere che gli aiuti previsti per il 1986 a favore della produzione corrente dell'industria del carbon fossile portoghese sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune;

III

considerando che conformemente all'articolo 14, paragrafo 1 della decisione, la Commissione deve accertarsi che gli aiuti concessi vengano impiegati esclusivamente per gli obiettivi precisati nell'articolo 12 della suddetta decisione; che essa deve essere informata in particolare sull'entità e sulla ripartizione dei pagamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica portoghese è autorizzata a concedere per l'anno civile 1986 i seguenti aiuti a favore dell'industria del carbon fossile:

un massimo di 667 200 000 ESC per la copertura delle perdite di esercizio.

Articolo 2

La Repubblica portoghese comunica alla Commissione, entro il 30 giugno 1989, i dati relativi agli aiuti concessi ai sensi della presente decisione, con particolare riguardo all'entità e alla ripartizione dei versamenti effettuati.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 1989.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 63 dell'11. 3. 1976, pag. 1.